

SERVIZIO TRIBUTI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2013

AVVISO AI SIGNORI CONTRIBUENTI

ABOLIZIONE DELLA PRIMA E SECONDA RATA IMU:

- Unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Unità immobiliari e relative pertinenze equiparate ad abitazione principale come disciplinato dall'art. 3 del regolamento comunale;

LIMITATAMENTE ALLA SECONDA RATA IMU:

- E' equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze, escluso quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato come disciplinato dall'art. 10 bis del regolamento comunale;
- Non è dovuta l'imposta relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, possedute, e non concesse in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IN VIGORE PER L'ANNO 2013:

A) aliquota del 0,40 per cento per le seguenti tipologie di immobili:

a) unità immobiliare di categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

B) aliquota del 0,76 per cento per gli immobili classificati nelle categorie catastali "A/10, C/1, C/3, C/4 e C/5";

C) aliquota del 0,91 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" e per tutti gli immobili che non rientrano nelle precedenti tipologie;

Di stabilire, per l'anno 2013, le seguenti detrazioni d'imposta per abitazioni principali, classificate esclusivamente nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9:

⌘ **detrazione di € 200,00** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il soggetto passivo ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

⌘ **maggiorazione della detrazione di € 50,00** per ciascun figlio del contribuente di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di maggiore detrazione pari a € 400,00, con la precisazione che l'importo complessivo della detrazione, sommato alla maggiore detrazione prevista per i figli, se spettante, non potrà superare l'importo massimo di € 600,00.